ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Art. 54

Condizioni per l'accesso all'attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro

Le imprese che intendono effettuare per la prima volta attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP. Alla comunicazione deve essere allegato un programma nel quale debbono essere indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali essa intende operare e la natura dei rischi che intende assumere. Se la legislazione dello Stato membro di prestazione di servizi lo prescrive, le imprese di cui al comma 1 che intendono assumere i rischi indicati nel ramo 10 (r.c. autoveicoli terrestri) di cui al punto 1 della tabella allegata, con esclusione della responsabilita' del settore, devono altresi' trasmettere preventivamente all'ISVAP, per ciascuno Stato membro in cui intendono operare:

a) il nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione sinistri, di cui all'art. 12-bis, paragrafo 4, della direttiva n. 88/357/CEE del 22 giugno 1988;

b) una dichiarazione dalla quale risulti che l'impresa e' divenuta membro dell'ufficio nazionale di assicurazione e del fondo di garanzia dello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione di servizi.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
Titolo	II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Capo	V — Attività all'estero in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-54-condizioni-per-l-accesso-all-attivita-in-regime-di-liberta-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it